



DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA DIAGNOSI PRECOCE DEL MELANOMA E ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL MELANOMA

Art. 2

Campagne di informazione e divulgazione scientifica

Il Ministero della salute puo' realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la popolazione generale sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma, a tal fine avvalendosi di divulgatori scientifici, degli enti del Terzo settore e delle associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, puo' promuovere nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio.

Versione in vigore dal 12 giugno 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma
Estremi	Legge 15 maggio 2026, n. 99
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-diagnosi-precoce-del-melanoma-e/art-2-campagne-di-informazione-e-divulgazione-scientifica>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it